

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

21136/06

UDIENZA PUBBLICA

DEL 11/05/2006

SENTENZA

N. 00823 /2006

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

- | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| Dott. VITALONE CLAUDIO | PRESIDENTE | |
| 1.Dott.DE MAIO GUIDO | CONSIGLIERE | REGISTRO GENERALE |
| 2.Dott.ONORATO PIERLUIGI | " | N. 007927/2005 |
| 3.Dott.TERESI ALFREDO | " | |
| 4.Dott.IANNIELLO ANTONIO | " | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1) LICHERI DORIANA | N. IL 21/09/1956 |
| avverso SENTENZA del 05/11/2004 | |
| TRIBUNALE di ORISTANO | |

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
IANNIELLO ANTONIO



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
II 20 GIU. 2006
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
dott. Pierluigi Onorato

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. G. Izzo

che ha concluso per rigetto del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensori Avv.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5 novembre 2004, il giudice monocratico del Tribunale di Oristano ha condannato Doriana Licheri alla pena di € 3.000,00 di ammenda, avendola riconosciuta colpevole della contravvenzione di cui all'art. 59, comma 1° D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 per avere, nella qualità di presidente della "Marine Oristanesi s.r.l.", concessionaria della gestione della struttura del locale porto turistico ubicato in località "Torregrande", ivi realizzato, tra il 4 aprile 2001 e il 16 aprile 2002, scarichi di acque reflue industriali derivanti dalle attività di lavaggio, manutenzione e verniciatura delle imbarcazioni presenti, versate direttamente nella pavimentazione e convogliate verso uno scarico presente realizzato per il solo deflusso delle acque meteoriche.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

1 - difetto di correlazione tra il fatto contestato (*"aver realizzato scarichi di acque reflue industriali... convogliate verso uno scarico realizzato per il deflusso delle acque meteoriche"*) e quello accertato in sentenza (non la realizzazione delle opere di scarico, bensì il fatto di convogliare sullo scarico acque reflue). Il che sarebbe diverso e diverso anche da quanto stabilito all'art. 59, comma 1° del Decreto legislativo ;

2 - violazione delle norme processuali di cui agli artt. 220-223 disp. att. c.p.p. in relazione all'art. 347 e ss. c.p.p. e art. 360 c.p.p. e mancanza di motivazione in ordine all'eccezione di nullità sollevata in primo grado: il procedimento di campionatura e successiva analisi sarebbe stato infatti svolto senza il preventivo avviso all'interessata del giorno e dell'ora delle analisi, così da consentirle di assistere, eventualmente con un consulente tecnico;

3 - violazione di norme penali: in sede di prelievo, i tecnici della A.S.L. avrebbero violato le modalità di prelievo stabilite nell'allegato 5, punto 1.2 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, in cui, con riguardo ai limiti di emissione

indicati nella tabella 3, viene indicato che tali limiti sono riferiti ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore o più; a ciò la ricorrente aggiunge che mancherebbe la campionatura e la conseguente analisi sulle acque fluenti circostanti lo scarico incriminato;

4 – illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dell'elemento soggettivo, in relazione all'effettivo svolgimento dei fatti;

5 – infine la sentenza è censurabile perché esclude la sospensione condizionale della pena, con l'affermare che trattandosi di pena pecuniaria, la sospensione ne escluderebbe il carattere di deterrenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso, relativo alla pretesa mancata correlazione tra il fatto contestato e quello accertato in sentenza è infondato.

Dalla lettura del capo di imputazione è infatti pienamente comprensibile che alla imputata era stato contestato di avere convogliato i reflui industriali nei canali di deflusso delle acque meteoriche, che è quanto accertato con la sentenza di condanna.

L'uso della terminologia "aver realizzato ... scarichi di acque reflue industriali" non muta il significato percepibile della contestazione, trasformandolo, come sembra ritenere la ricorrente, nell'accusa di aver realizzato le opere che consentivano lo scarico vietato, per l'espressione del quale significato sarebbe stato necessario l'uso di parole diverse e più appropriate.

Il secondo e terzo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto comportano valutazioni in parte comuni.

Con tali motivi, la ricorrente censura sia l'oggetto e le modalità con cui sono state svolte le analisi sia il fatto di non avere ella ricevuto il preventivo avviso del giorno, dell'ora e del luogo delle stesse.

Tali censure, non sempre accompagnate dalla specificazione degli atti in cui risulterebbero, sono riferite, quanto alle modalità di prelievo, a quelle

relative agli scarichi considerati al comma 3° dell'art. 59 del D. Lgs. n. 152/99, mentre nel caso in esame la contestazione concerne un fatto riconducibile al comma 1° di tale articolo; a ciò consegue la non pertinenza delle censure.

Quanto poi al mancato avviso, trattandosi di analisi condotte dalla A.S.L. in via amministrativa, esse sono disciplinate dall'art. 223 disp. att. c.p.p., alla stregua del quale il preventivo avviso dell'ora, del giorno e del luogo dell'analisi appare necessario in caso di revisione dell'analisi, che non risulta nel caso in esame essere stata oggetto di alcuna richiesta.

Infine ed in ogni caso, le eventuali violazioni denunciate potrebbero semmai condurre ad una delle nullità di cui all'art. 180 c.p., che non possono più essere rilevate o dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.

Poiché la ricorrente, ancorché abbia dichiarato di averle eccepite nel giudizio di primo grado, non ha indicato in quale udienza ciò sia avvenuto e comunque tale deduzione non risulta nelle conclusioni rese a verbale dell'ultima udienza, i motivi in esame vanno ritenuti infondati.

Manifestamente infondato è inoltre il quarto motivo di ricorso, relativo alla pretesa mancanza di un possibile rimprovero alla ricorrente in termini di colpa: la censura muove infatti unicamente dalla riconsiderazione dei fatti e degli elementi di prova rappresentati in giudizio e già adeguatamente valutati dal giudice di merito nel senso di condurre ragionevolmente ad un giudizio di responsabilità, quantomeno per colpa, della ricorrente, la quale, in ragione della qualità rivestita e degli obblighi assunti anche nei confronti dell'ente concedente, aveva il potere e il dovere di operare la costante verifica dei luoghi, al fine di evitare il convogliamento contestato, facilmente percepibile, per i vistosi effetti che esso provocava nelle acque antistanti il porto turistico (ove l'acqua marina si presentava torbida e schiumosa in corrispondenza dei tubi in PVC sistemati nell'arenile: *cfr.* pag. 2 della sentenza di merito).



A giudizio del Collegio appare viceversa fondato l'ultimo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto illegittimamente e illogicamente motivata con l'argomentazione secondo cui *"la pena pecuniaria, se sospesa, non avrebbe alcuna efficacia deterrente per il futuro"*.

Ed invero dagli artt. 163 e ss. c.p. si desume chiaramente che la possibilità di sospensione condizionale della pena pecuniaria è non in alcun modo esclusa in via di principio (neppure se favorevole all'imputato: Cass. 11 ottobre 2005 n. 36830) mentre con riguardo al caso concreto il giudice ha ommesso di valutare le circostanze che ai sensi della norma citata ne consigliavano o meno l'applicazione, avuto anche riguardo alle circostanze indicate della difesa della ricorrente relativamente al comportamento riparatorio da questa tenuto subito dopo la contestazione con l'istallazione di una vasca per la raccolta delle acque inquinate nonché al fatto di essersi definitivamente dimessa dalla carica di Presidente e legale rappresentante della società concessionaria della gestione del porticciolo.


Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio al Tribunale di Oristano per un nuovo esame sul punto.

P. Q. M.

La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio al Tribunale di Oristano, altro giudice. Rigetta nel resto.

Così deciso in Roma, l'11 maggio 2006

Il Consigliere relatore



Il Presidente

